

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 17/07/2018

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 19.09.2011 ed estinto anticipatamente (in corrispondenza della 54esima rata di rimborso su 120 complessive) sulla base del conteggio estintivo emesso dall'intermediario il 28.04.2016, l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione *pro rata temporis* delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento per un importo complessivo di euro 3.113,22 oltre interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo.

Il ricorrente ha domandato, altresì, il risarcimento del danno per lo *stress* patito da liquidarsi in via equitativa, oltre la refusione delle competenze legali e spese di procedura, queste ultime per un importo di euro 20,00.

L'intermediario non si è costituito.

### DIRITTO

Il ricorso va parzialmente accolto. Esaminate le clausole in contestazione e le singole voci di oneri e costi ivi riportate, il Collegio rileva quanto segue.



Con riferimento alla domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni bancarie e di intermediazione, Il Collegio, in adesione al proprio consolidato orientamento, condiviso dagli altri Collegi, ritiene che le commissioni in questione vadano rimborsate, appunto, per la quota non maturata nel tempo poiché rappresentative di costi e oneri c.dd. *recurring* per il cliente-cedente. Le clausole contrattuali relative alle definizione pattizia delle commissioni in contestazione non espongono, difatti, in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi *up front* sia gli oneri e i costi *recurring* e, pertanto, sono da considerarsi “opache”; tali clausole sono altresì contrarie alla normativa di riferimento laddove stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125 *sexies* TUB; Accordo ABI-ANIA del 22.10.2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10.11.2009; Comunicazione della Banca d'Italia 07.04.2011; art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26.08.2015). Ciò premesso, il Collegio precisa che nel caso in esame – al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario in sede di conteggio estintivo pari a complessivi euro 252,78 – debbano essere restituiti al ricorrente, per le causali indicate, complessivi euro 2.492,17.

Quanto alla domanda di restituzione del premio assicurativo secondo il metodo proporzionale lineare, il Collegio - evidenziata la legittimazione passiva dell'intermediario (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6167/2014 in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa; cfr. legge n. 221/2012 e linee-guida riassunte nell'accordo ABI-ANIA del 22.10.2008) - dispone che venga restituito al ricorrente, per il titolo indicato, l'importo di euro 505,93.

Riguardo la domanda risarcitoria per danno da *stress*, il Collegio ritiene non possa essere accolta per la mancanza, nel ricorso, di qualsiasi allegazione di fatti significativi e di prove relative sia all'*an* sia al *quantum* del risarcimento.

Non può essere accolta infine, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche per la natura seriale delle questioni sottoposte.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

## **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.998,10, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO